

COMUNE di VILLAMIROGLIO	
N. <u>2001</u>	arrivato il
11 NOV. 2016	
Evaso il	N.
Titolo <u>III</u>	Classe <u>5</u>

COMUNE DI VILLAMIROGLIO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA

ACCORDO ECONOMICO AZIENDALE ANNO 2016

Premesso che per quanto non disciplinato dal presente accordo, rimangono in vigore i Contratti Integrativi Aziendali stipulati negli anni precedenti, nonché la normativa contrattuale nazionale di riferimento della categoria, l'anno duemilasedici il giorno otto del mese di novembre, presso il Comune di Villamiroglio si sono riunite:

la delegazione di parte pubblica, composta dai signori:

Dott. Corrado CELLOCCO – Presidente

e la delegazione di parte sindacale, composta dai signori:

Fiore RANALLI - RSU

Claudia STINCO – p. la Segr. Prov.le FP CGIL

di seguito cumulativamente denominate “le parti” e, relativamente alla sola parte pubblica, di seguito denominata “l'Amministrazione Comunale” stipulano il presente accordo come segue:

ARTICOLO 1. COSTITUZIONE E UTILIZZO DEI FONDI.

Il fondo di cui all'articolo 15 C.C.N.L. stipulato in data 01.04.1999, recante la ripartizione delle risorse ordinate secondo la classificazione di cui all'articolo 31 C.C.N.L. stipulato in data 22/01/2004 è costituito in **EURO 4.958,00** quali risorse stabili ex articolo 31 comma 2 CCNL 22.01.2004 sulla base di quanto contenuto nell'allegato 1 del presente accordo, parte essenziale ed integrante ad ogni legale effetto, e distribuito secondo i criteri di cui al presente accordo.

ARTICOLO 2. INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITÀ E DEL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI

Per le finalità di cui al presente articolo, per l'anno 2016, sono destinati **EURO 1.737,45** quale premio di produttività da erogarsi sulla base dei criteri previsti dalla Contrattazione decentrata vigente al personale avente titolo.

ARTICOLO 3. DESTINAZIONE DELLE RISORSE PER COMPENSARE MANSIONI DISAGIATE E SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

Le parti danno atto che è costituito, come già previsto dagli accordi degli anni precedenti, fondo destinato a compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C, ai sensi dell'articolo 17 comma 2 lettera e) ed f) del C.C.N.L. 01.04.1999, al fine di compensare rispettivamente la particolare articolazione dell'orario di lavoro, soprattutto nel periodo invernale, per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di maltempo e pericolosità della viabilità, nella misura forfettaria annua pari ad **EURO 216,33**, a favore di un dipendente cat. B (pos. giur. di primo accesso B3) e la specifica responsabilità, in servizio in convenzione, nella misura forfettaria annua pari ad **EURO 1.500,00**, a favore di un dipendente cat. B per procedimenti economico finanziari legati alla gestione del Bilancio.

ARTICOLO 4. FONDO PER INDENNITÀ DI RISCHIO

Il fondo per l'indennità di rischio è costituito, per gli anni 2013, 2014 e 2015, in **EURO 360,00**, annui lordi nella misura di cui all'art. 41 C.C.N.L. 22.01.2004, a numero 1 unità categoria B collaboratore tecnico autista scuolabus.

ARTICOLO 5. RICOGNIZIONE DELLA MISURA DELL'INDENNITÀ DI COMPARTO E PER LE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI PREGRESSE.

A mero titolo ricognitorio le parti danno atto che l'indennità di comparto grava sul fondo 2016, per **EURO 633,02**.

A mero titolo di ricognizione storica le parti danno atto che le progressioni economiche orizzontali pregresse, nell'anno 2016 gravano sul fondo per **EURO 1.116,08**.

ARTICOLO 5. FONDO LAVORO STRAORDINARIO

Il fondo lavoro straordinario anno 2016 di cui all'art. 14 del CCNL 01.04.99 è definito in **EURO 1.248,67**.

ARTICOLO 7. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Le parti si danno reciprocamente atto che eventuali economie derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali di cui al presente accordo andranno a finanziare la produttività dell'anno di riferimento e, in subordine, le risorse decentrate relative all'anno successivo, ai sensi di quanto disposto dall'art. 17 comma 5 del CCNL 01.04.99.

Il presente accordo è valido dal 01.01.2013, fatta salva la riapertura del confronto qualora intervenissero, a seguito di rinnovo del CCNL del comparto, nuove indicazioni, modifiche e/o integrazioni contrattuali incidenti sui contenuti della presente intesa.

Le parti concordano inoltre che, stante il raggiungimento degli obiettivi dati ai dipendenti, l'erogazione del trattamento accessorio arretrato, comprensivo della retribuzione di risultato del personale incaricato di P.O. dell' 2016, avverrà con le mensilità stipendiali di marzo 2017, aprile e maggio 2017.

Letto confermato e sottoscritto,

<i>LA PARTE PUBBLICA</i>	<i>LE OO.SS.</i>	<i>LA R.S.U.</i>
Dott. Corrado CELLOCCO	FP CGIL Claudia STINCO	Fiore RANALLI
		